



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI
LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE
A TRAFFICO LIMITATO E A DIVIETO D'ACCESSO**

Richiamati:

- *art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;*
- *art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;*
- *allegato 2, cfr. 1.1 e 1.3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;*
- *art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP);*

Art. 1. Campo di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato e al divieto d'accesso su strade del Comune di Gravesano.
- 1.2 Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2. Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato e al divieto d'accesso su strade comunali.

Art. 3. Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4. Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5. Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6. Sistema di controllo dei varchi elettronici

- 6.1 Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.
- 6.2 Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione
- 6.3 Il sistema informatico raffronta i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e genera una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.
- 6.4 Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:
- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (programma VigiLadon), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
 - b) pubblici registri automobilistici (programma VigiLadon), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.
- 6.5 L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7 Sistema di controllo del divieto d'accesso

- 7.1 Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.
- 7.2 Il sistema informatico rileva automaticamente sulla base di filtri prestabiliti di ricerca l'infrazione per divieto d'accesso sulla base dall'art. 18 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.
- 7.3 Il sistema informatico raffronta i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito e genera una lista di numeri d'immatricolazione dei veicoli che commettono l'infrazione per divieto d'accesso, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.
- 7.4 Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione in contravvenzione tramite:
- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (programma VigiLadon), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
 - b) pubblici registri automobilistici (programma VigiLadon), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.
- 7.5 L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 8 Trasmissione di dati a terzi

- 8.1 Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.
- 8.2 Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 9. Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 30 giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro 30 giorni dalla conclusione della procedura applicabile.

Art. 10. Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 11. Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Municipio con Risoluzione nr. 633 del 18 settembre 2023

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 23 ottobre 2023

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 29 aprile 2024